

COMUNE DI MONFALCONE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare
n. 4/17 dd. 10.02.05 in vigore dal 2 marzo 2005

Modificato con deliberazione consiliare,
immediatamente eseguibile, n. 27/102 dd. 18.10.2007

Modificato con deliberazione consiliare,
immediatamente eseguibile, n. 12/58 dd. 22.10.2018

Modificato con deliberazione consiliare
n. 9/49 dd. 30.07.2019, in vigore dal 18.08.2019

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 - Esposizione delle bandiere

TITOLO II - ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 4 - Il Presidente del Consiglio comunale
- Art. 5 - Il Vice Presidente del Consiglio comunale
- Art. 6 - I Gruppi Consiliari - Costituzione
- Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 8 - Poteri della Conferenza dei Capigruppo
- Art. 9 - Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 10 - Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 11 – Composizione Commissione per il controllo e garanzia dell'attività dell'Ente e delle Partecipate
- Art. 12 - Competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 13 - Attribuzioni della Commissione per il controllo e garanzia dell'attività dell'Ente e delle Partecipate
- Art. 14 - Funzionamento delle Commissioni
- Art. 15 - Commissioni Speciali
- Art. 16 - Commissioni d'Indagine
- Art. 17 – Conferenza di programmazione consiliare
- Art. 18 – Ufficio di Presidenza
- Art. 19 – Servizio competente per gli Organi Istituzionali

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- CAPO I - Adempimenti preliminari
 - Art. 20 - Entrata in carica
 - Art. 21 – Spese elettorali
- CAPO II - Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale
 - Art. 22 - Sedute pubbliche
 - Art. 23 - Sedute segrete
 - Art. 24 - Disciplina del pubblico
 - Art. 25 - Disciplina dei consiglieri
 - Art. 26 - Disciplina delle sedute
 - Art. 27 - Intervento alle sedute
 - Art. 28 - Decisioni del Presidente

TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 29 - Programmi di lavoro
- Art. 30 - Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 31 – Diritto di convocazione
- Art. 32 – Avviso di convocazione
- Art. 33 Ordine del giorno
- Art. 34 – Ordine dei lavori

TITOLO V - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 35 - Verifica del numero legale
- Art. 36 - Sedute di seconda convocazione
- Art. 37 - Computo del numero legale
- Art. 38 - Adempimenti del Consiglio nella prima seduta
- Art. 39 - Deposito degli atti
- Art. 40 - Presentazione delle proposte di emendamento
- Art. 41 - Proposte non iscritte all'ordine del giorno
- Art. 41/bis - Presentazione argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 42 - Modalità degli interventi
- Art. 43 - Durata degli interventi
- Art. 44 - Commemorazioni
- Art. 45 - Mozione d'ordine e fatto personale
- Art. 46 - Questione pregiudiziale e domanda sospensiva
- Art. 47 - Chiusura della discussione
- Art. 48 - Esame e votazione delle proposte di emendamento
- Art. 49 - Dichiarazioni di voto e votazione finale
- Art. 50 - Divieto di parola durante la votazione
- Art. 51 - Forma delle votazioni
- Art. 52 - Controprova delle votazioni
- Art. 53 - Procedura della votazione per scrutinio segreto
- Art. 54 - Proclamazione dell'esito delle votazioni
- Art. 55 - Adozione delle deliberazioni
- Art. 56 - Astensione obbligatoria

TITOLO VI - ATTIVITÀ' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Attività di controllo dei consiglieri

- Art. 57 - Interrogazioni ed interpellanze
- Art. 58 - Contenuto delle interrogazioni, delle interpellanze
- Art. 59 - Svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze
- Art. 60 - Rinvio di interrogazioni e interpellanze alla seduta successiva

CAPO II - Attività di indirizzo e di controllo consiliare

Art. 61 - Mozioni

Art. 62 - Ordini del giorno

Art. 63 - Trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno

Art. 64 - Effetti delle mozioni e degli ordini del giorno

TITOLO VII - RAPPORTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 65 - Indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

Art. 66 - Pubblicità

Art. 67 - Rapporti con i nominati

TITOLO VIII - PROCESSI VERBALI

Art. 68 - Compilazione e contenuto dei processi verbali delle sedute

Art. 69 - Approvazione, annotazione e rettifiche del verbale

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70 - Casi non disciplinati

Art. 71 - Abrogazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale in attuazione delle leggi vigenti e dello Statuto del Comune.

Art. 2

Sede

1. Il Consiglio comunale si riunisce, di norma, nella sala consiliare del Comune di Monfalcone.
2. Il Presidente del Consiglio, anche a richiesta del Sindaco, può disporre, per motivi straordinari, che la riunione sia tenuta in altra sede idonea nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3

Esposizione delle bandiere

1. Le bandiere Italiana, Europea, Regionale, Comunale sono esposte permanentemente sul torrione del Palazzo comunale.
2. La bandiera della città viene esposta nelle giornate di adunanza del Consiglio comunale sul pennone del balcone del Consiglio.

TITOLO II

ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo Statuto
2. Il Presidente del Consiglio comunale svolge i compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio rappresenta istituzionalmente il Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio promuove la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'assemblea.
5. Il Presidente del Consiglio, avvalendosi della consulenza della Conferenza dei Capigruppo, assegna gli argomenti alla Commissione permanente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati.
6. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il Presidente concede la parola, per non più di tre minuti, sulle dichiarazioni proprie ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

Art. 5

Il Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Il Vice Presidente è eletto in seno al Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo Statuto
2. Il Vice Presidente assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6

I Gruppi Consiliari

Costituzione

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il Capogruppo. Per i gruppi costituiti dall'unico Consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei Capigruppo. La nomina dei Capigruppo è comunicata con lettera al Segretario Generale Comunale, prima dell'adunanza d'insediamento o verbalmente alla prima adunanza utile. In difetto di accordo sulla nomina, la carica di Capogruppo viene assunta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Capogruppo del gruppo dal quale si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del Capogruppo del gruppo al quale aderisce.

4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, confluisce nel gruppo misto. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione con lettera al Presidente del Consiglio. L'adesione al gruppo misto non è subordinata alla accettazione del Capogruppo. In difetto di accordo sulla nomina del Capogruppo, ai Consiglieri eletti in tale lista non vengono riconosciute le prerogative dei Capigruppo consiliari.
5. Con deliberazione del Consiglio, adottata annualmente nella seduta successiva a quella nella quale è stato approvato il bilancio, viene disposta l'attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di Servizi, attrezzature e risorse, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Testo Unico, entro i limiti consentiti dalle disponibilità complessive nel bilancio stesso previste ed in proporzione al numero dei Consiglieri che costituiscono ciascun gruppo.

Art. 7 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, costituita in Commissione consiliare permanente, è composta dai Capigruppo e dall'Ufficio di Presidenza ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. L'Ufficio di Presidenza partecipa senza diritto di voto. Alla stessa possono essere invitati a partecipare il Sindaco, gli Assessori e/o Funzionari comunali.
2. Il Segretario Generale o un suo delegato funge da segretario della Conferenza dei Capigruppo e ne redige verbale in forma di resoconto.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, attraverso consegna dell'avviso, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione.
4. In deroga al termine previsto al comma 3, la Conferenza dei Capigruppo può essere convocata, in caso di motivata urgenza o qualora se ne ravvisi la necessità, durante i lavori consiliari.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo entro tre giorni qualora ne facciano richiesta i Capigruppo rappresentanti almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunale, oppure dal Sindaco, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
6. La riunione della Conferenza è valida quando i Capigruppo partecipanti rappresentano la maggioranza dei componenti il Consiglio comunale.
7. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche.
8. Per le decisioni ed i pareri della Conferenza dei Capigruppo che comportino votazioni, ciascun Capogruppo esercita diritto di voto proporzionalmente al peso che il gruppo rappresenta in Consiglio. Le determinazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 8
Poteri della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo:

- a) concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio e ne stabilisce le date di convocazione; si esprime sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché sul loro ordine di discussione in Consiglio comunale;
- b) propone al Consiglio comunale per il tramite del Presidente, modificazioni o integrazioni del Regolamento del Consiglio comunale;
- c) esamina, coadiuvata dal Segretario Generale, quesiti relativi all'interpretazione o all'applicazione del Regolamento del Consiglio comunale riferendone al Consiglio stesso;
- e) propone al Consiglio comunale le risorse da destinare alla Presidenza del Consiglio comunale e ai gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 26 dello Statuto;
- f) decide in ordine all'utilizzazione dei locali, delle attrezzature e dei servizi assegnati per l'espletamento delle funzioni dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 26 dello Statuto;
- g) fissa il periodo di sospensione feriale delle attività del Consiglio comunale;
- h) esamina e valuta problematiche o temi di particolare rilievo;
- i) valuta le giustificazioni, da prodursi per iscritto, del consigliere comunale risultato assente ingiustificato per tre sedute consecutive del Consiglio comunale e oggetto di procedura di decadenza come previsto dall'art. 28;
- l) valuta le candidature per le nomine di competenza del Consiglio comunale.

2.- In relazione a quanto previsto dalla lettera *l)* del comma precedente, ogni componente del Consiglio comunale può, entro il giorno precedente alla seduta della Conferenza dei Capigruppo, presentare candidature corredate dal curriculum di ciascuna persona proposta, comprendente:

- titoli di studio e professionali;
- attività precedenti;
- cariche pubbliche o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in corso di svolgimento.

- 3. Ai fini di cui alla precedente disposizione, il Presidente del Consiglio darà apposita comunicazione a tutti i consiglieri, almeno dieci giorni prima della seduta in cui si procederà alla valutazione della candidatura.
- 4. Le precedenti norme non si applicano nel caso di elezione di persone nel seno del Consiglio comunale.

Art. 9 Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite in numero di sei, per una più approfondita e specifica trattazione delle questioni di competenza del Consiglio e, in particolare, per il preventivo esame delle proposte di deliberazione ed eventuale relativo esame economico-finanziario.
2. Le competenze delle Commissioni sono così articolate:
 - a) Prima Commissione: per la promozione della cultura e la tutela del patrimonio storico ed artistico, sport e tempo libero.
 - b) Seconda Commissione: per la programmazione economica territoriale, l'assetto e l'utilizzo del territorio.
 - c) Terza Commissione: per il decentramento, l'organizzazione dell'amministrazione ed il rapporto amministrazione/cittadino.
 - d) Quarta Commissione: per la tutela della salute, del patrimonio naturale ed ambientale e per la promozione della qualità della vita.
 - e) Quinta Commissione Pari Opportunità: equiparata ad una Commissione consiliare permanente, in deroga al principio di rappresentatività di tutti i gruppi consiliari e composta dalle amministratrici in carica del Comune di Monfalcone.
 - f) Sesta Commissione: per il Controllo e Garanzia dell'attività dell'Ente e delle Partecipate.

Art. 10 Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte dai Capigruppo consiliari o da Consiglieri appositamente delegati dal rispettivo Capogruppo.
2. Ciascuna Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio comunale e presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente, elegge nel suo seno un Presidente a maggioranza dei voti espressi. Ogni componente esprime un voto che è rapportato al peso del suo gruppo in Consiglio comunale. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nei primi due scrutini, risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito al terzo scrutinio il maggior numero di voti e, in caso di parità, il Consigliere anziano.
3. Un Consigliere comunale può essere Presidente di una sola Commissione consiliare.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente a partecipare ad una o più sedute ne farà le veci il componente Consigliere anziano, anche per quanto concerne le convocazioni della Commissione.

Art. 11

Composizione Commissione per il controllo e garanzia dell'attività dell'Ente e delle Partecipate

1. La composizione e l'elezione della Commissione consiliare permanente per il controllo e-garanzia dell'attività dell'Ente e delle Partecipate viene stabilita dal Consiglio comunale con criteri che garantiscano la rappresentatività di tutti i gruppi consiliari.
2. Il Presidente viene eletto in Consiglio tra i membri dell'opposizione. Viene eletto Presidente il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento del Presidente a partecipare ad una o più sedute ne farà le veci il componente dell'opposizione Consigliere Anziano, anche per quanto concerne le convocazioni della Commissione.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza. Ogni componente è titolare di un voto.

Art. 12

Competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Alle Commissioni consiliari permanenti spetta:
 - a) l'esame delle proposte di deliberazione da proporre al dibattito consiliare;
 - b) la verifica nell'ambito delle rispettive competenze dello stato di attuazione dei programmi, piani e progetti ed il riferirne al Consiglio;
 - c) l'assunzione di iniziative di stimolo all'attività dell'Amministrazione da sottoporre all'esame degli organi competenti;
 - d) redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare o di indirizzo, che debbono essere sottoposti alla votazione del Consiglio, qualora tale compito venga deferito dal Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto.
 - e) ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto, dal presente Regolamento o comunque dal Consiglio comunale.
 - f) promuovere forme di collegamento, confronto, collaborazione con i corrispondenti settori associativi organizzati nelle Consulte.

Art. 13

Attribuzioni della Commissione per il controllo e garanzia dell'attività dell'Ente e delle Partecipate

1. La Commissione esercita le sue funzioni attraverso:

- a) la valutazione delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - b) le relazioni e le segnalazioni del Difensore Civico;
 - c) l'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio comunale
 - d) la verifica in modo puntuale dello svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dalle Società, Aziende ed Enti partecipati dal Comune allo scopo di osservare la corrispondenza agli indirizzi formulati dal Consiglio. Riceve dall'Assessorato tutta la documentazione necessaria; istituzionalizza e rende permanenti rapporti di consultazione e collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti nel territorio comunale.
2. La Commissione presenta al Consiglio relazioni informative sui risultati dell'attività esercitata.

Art. 14 Funzionamento delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione predispone l'ordine del giorno delle singole sedute e provvede altresì alla loro convocazione che deve essere effettuata d'intesa con l'Assessore competente quando si tratti di esaminare proposte di deliberazione di iniziativa giuntale.
2. La convocazione viene effettuata al domicilio eletto dai consiglieri con avviso scritto, di norma 5 giorni prima della riunione, anche su richiesta scritta e motivata di tanti commissari quanti servono a rappresentare un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero con sistema informatico.
3. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata al domicilio eletto dai consiglieri 24 ore prima della riunione.
4. La prima convocazione delle commissioni, nonché in caso di dimissioni del Presidente di commissione, viene fissata dal Presidente del Consiglio comunale e presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente, entro 30 giorni, rispettivamente, dalla seduta di insediamento del Consiglio comunale o dalla presentazione delle dimissioni del Presidente.
5. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono valide con la presenza di tanti commissari quanti servono per rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale. Ogni componente esprime un voto che è rapportato al peso del suo gruppo in Consiglio comunale. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi. Se dopo mezz'ora dal termine fissato nella convocazione della seduta non viene registrato il numero legale, la seduta deve essere rimandata.

6. Possono essere convocate dai Presidenti sedute congiunte di più Commissioni. Salvo accordi diversi sono presiedute dal Presidente che risulta essere Consigliere anziano.
7. Ai lavori delle Commissioni consiliari è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio della convocazione e dell'ordine del giorno. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, tranne nei casi in cui sia opportuna la segretezza qualora siano in discussione qualità ed apprezzamenti personali.
8. Ai lavori delle Commissioni consiliari sono invitati gli Assessori competenti in materia e possono essere invitati i Presidenti delle altre Commissioni consiliari, nonché eventualmente persone esterne all'ente qualora risulti necessario al fine di fornire elementi utili sugli argomenti da trattare; inoltre, possono essere decise audizioni su problematiche di particolare attualità. Sono convocati Dirigenti e/o Funzionari al fine di fornire eventuali delucidazioni in merito agli atti in discussione di loro competenza.
9. Le funzioni di Segreteria delle Commissioni si suddividono in due settori diversi e complementari: una Segreteria tecnica formata da Funzionari di livello D che cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e fornisce alla stessa un permanente supporto di alto profilo; una Segreteria verbalizzante svolta dal personale competente individuato dalla Conferenza dei Dirigenti.
10. Con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, i Presidenti di Commissione informano il Consiglio comunale sull'andamento dei lavori delle rispettive Commissioni, presentando relazione scritta.

Art. 15 Commissioni Speciali

1. Il Consiglio può deliberare d'istituire Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. La deliberazione consiliare istitutiva indica il numero dei componenti della Commissione speciale e il termine entro il quale la Commissione dovrà concludere i propri lavori. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio comunale su richiesta motivata della Commissione.
2. Il Consiglio elegge nel proprio seno i componenti della Commissione, nel rispetto delle norme di salvaguardia della minoranza, in modo proporzionale.
3. Per il funzionamento delle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.
4. Le sedute delle Commissioni speciali sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Ogni membro è titolare di un voto. I pareri sono espressi a maggioranza.

Art. 16

Commissioni d'Indagine

1. Quando un terzo dei consiglieri assegnati ne presenti richiesta motivata, il Consiglio può deliberare di nominare, a maggioranza assoluta dei propri membri e nel proprio interno, una Commissione d'Indagine sulla questione sollevata che deve comunque rientrare nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione, fissando un congruo termine entro il quale la Commissione potrà presentare a esso una o più relazioni scritte.
2. La Commissione d'Indagine è composta da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.
3. Il Consiglio comunale procede alla nomina dei componenti la Commissione, nel rispetto delle designazioni dei gruppi.
4. Nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio comunale, si procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente scegliendolo tra i rappresentanti della minoranza consiliare.
5. Le riunioni della Commissione d'indagine non sono pubbliche. Saranno ammessi alle riunioni soltanto persone chiamate a fornire informazioni, relazioni o pareri sui fatti oggetto dell'indagine.
6. Per il funzionamento delle Commissioni d'Indagine si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.
7. Le sedute della Commissione d'Indagine sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti. I pareri sono espressi a maggioranza. Ogni componente è titolare di un voto.
8. Per l'accesso a documenti riservati di cui alla vigente normativa e comunque pertinenti l'oggetto dell'indagine, la Commissione presenterà richiesta al Sindaco.
9. Fino alla redazione ed alla consegna del documento finale, i componenti della Commissione sono soggetti al segreto d'ufficio.

Art.17

Conferenza di programmazione consiliare

1. E' istituita la Conferenza di Programmazione consiliare, composta dai Capigruppo consiliari, dai Presidenti di Commissione e dal Vice Presidente ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Conferenza ha il compito di programmare e coordinare le attività del Consiglio comunale e delle Commissioni permanenti. Promuove le attività di interazione funzionale tra l'assemblea e la comunità civica. Programma le attività formative per i Consiglieri comunali.

3. La Conferenza di Programmazione consiliare riceve dal Sindaco il bilancio ed il conto consuntivo degli Enti ai quali partecipa il Comune.
4. La Conferenza di Programmazione consiliare è convocata dal Presidente del Consiglio sentito il Vice Presidente.
5. Le riunioni della Conferenza di programmazione consiliare non sono pubbliche.

Art. 18

Ufficio di Presidenza

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio comunale e dal Vice Presidente
2. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente del Consiglio e redige l'ordine del giorno delle sedute della conferenza di programmazione consiliare e della conferenza dei capigruppo.
3. All'Ufficio di Presidenza sono assicurate adeguate strutture e risorse per l'espletamento di tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 19

Servizio competente per gli Organi Istituzionali

1. L'Ufficio di Presidenza si avvale del Servizio competente per gli Organi Istituzionali il quale fornisce il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo dell'attività del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. Il Servizio intrattiene rapporti con i Presidenti di Commissione in ordine alle convocazioni e predisposizioni degli ordini del giorno per le singole Commissioni consiliari e di supporto per eventuali problematiche connesse, nonché con i singoli Consiglieri comunali per aspetti organizzativi al fine di consentire loro un più agevole esercizio del mandato.
3. Il Servizio funge da punto di riferimento e di supporto tecnico-organizzativo per gli altri Servizi comunali in merito agli atti da sottoporre all'esame degli Organi consiliari.
4. Il Servizio può fungere da supporto a quanto previsto dall'art. 27 commi 3 e 4 dello Statuto comunale, con esclusione di qualsiasi valutazione di merito, ferma restando la possibilità di autonoma iniziativa da parte di ciascun Consigliere nei confronti degli altri Servizi dell'Ente.
5. La Dirigenza dell'Ente fornisce inoltre, a richiesta dei Consiglieri comunali, supporto, informazione, messa a disposizione di documentazione e collaborazione per quanto di competenza, utile all'espletamento del loro mandato. La richiesta del Consigliere non soggiace ad alcun requisito formale; lo stesso Consigliere può concordare direttamente con il Dirigente di competenza la modalità e la tempistica di evasione di quanto richiesto.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Art. 20

Entrata in carica.

1. L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e gli adempimenti relativi alla prima seduta sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.
2. La convalida dei consiglieri eletti viene determinata previo accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Su tali questioni il Consiglio delibera a maggioranza assoluta ed a voto segreto

Art. 21

Spese elettorali

1. Ciascuna lista, anche per i propri candidati, e ciascun candidato Sindaco consegnano agli uffici comunali, all'atto del deposito delle candidature, un bilancio preventivo delle spese elettorali cui intendono vincolarsi.
2. Detti bilanci, ovvero l'attestazione del Segretario Generale della mancata presentazione degli stessi, vengono affissi all'Albo Pretorio fino alla scadenza della pubblicazione dei documenti di cui al comma successivo
3. Il rendiconto delle spese, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, viene affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

Art. 22

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono di regola pubbliche. Chiunque può assistere alle sedute nell'apposito spazio riservato al pubblico.
2. Il Presidente del Consiglio può autorizzare le emittenti radiotelevisive per la ripresa e la trasmissione delle sedute del Consiglio comunale.

Art. 23

Sedute segrete

1. Le sedute sono segrete quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento di capacità, moralità, correttezza di persone, o vengono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle loro qualità morali e capacità professionali.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente sospende la discussione in merito, senza ulteriori interventi. Su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula il Segretario Generale ed il Funzionario che lo coadiuva o suo sostituto.
5. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.

Art. 24

Disciplina del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi – ove occorra – dell'opera degli Agenti di Polizia municipale. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio, in presenza di eventi e manifestazioni del pubblico o dei Consiglieri di particolare gravità, comportanti pregiudizio al regolare svolgimento della seduta, è tenuto a sospendere temporaneamente la seduta ed a convocare la Conferenza dei Capigruppo; dopo la sospensione, ha facoltà di sciogliere la seduta stessa, nel caso in cui non si riesca a ristabilire l'ordine.

Art. 25

Disciplina dei Consiglieri

1. Ai Consiglieri è fatto divieto di manifestare il loro assenso o il loro dissenso in merito alle questioni trattate dal Consiglio o che interessino l'Amministrazione con modalità diverse dalla richiesta di intervento.
2. Ai Consiglieri non è ammesso applaudire al termine di interventi o votazioni di provvedimenti. Parimenti non è ammesso prendere posto in aula con bandiere, striscioni o altri mezzi che possono turbare il regolare svolgimento della seduta.
3. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri devono astenersi da qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno.
4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o viola quanto stabilito dai precedenti commi, il Presidente ha il dovere di richiamarlo.
5. Dopo due richiami all'ordine, il Presidente dispone l'espulsione dall'aula del Consigliere sino al termine della discussione, comprese le dichiarazioni di voto, dell'argomento in trattazione.

Art. 26

Disciplina delle sedute

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale viene determinata in accordo tra i Capigruppo. In caso di mancanza di accordo, decide l'Ufficio di Presidenza.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto in modo adeguato a garantirne l'amplificazione microfonica.
3. Nessun estraneo può accedere durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre al Segretario Generale, al Funzionario che lo coadiuva, agli Assessori ed ai commessi d'aula, il Presidente può, a seconda delle esigenze, ammettere in aula altre persone la cui presenza, a suo giudizio, sia ritenuta necessaria o funzionale o utile in generale ai lavori del Consiglio.

Art. 27

Intervento alle sedute

1. I Consiglieri che non possono intervenire alle sedute del Consiglio comunale comunicano in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale, la propria assenza.
2. Nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale si è verificata l'assenza, il Presidente, effettuato l'appello nominale, dà lettura dei nominativi di coloro che hanno prodotto la relativa giustificazione e, quindi, se ne dà atto a verbale.

3. L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale determina l'apertura del procedimento di decadenza dalle sue funzioni secondo quanto disposto dall'art. 27 - 2° comma - dello Statuto.

Art. 28

Decisioni del Presidente

1. Contro ogni decisione del Presidente circa l'ordine o la disciplina della seduta, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio il quale decide, seduta stante, senza discussione, con votazione a maggioranza.

TITOLO IV **PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO** **COMUNALE**

Art. 29

Programmi di lavoro

1. La Conferenza dei Capigruppo predispone il calendario dei lavori del Consiglio comunale in relazione agli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno.

Art. 30

Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio comunale. Lo Statuto comunale, all'art. 25 comma 2, stabilisce i casi di sostituzione per la convocazione
2. Il Consiglio viene convocato normalmente in sessione ordinaria. Viene convocato in via straordinaria qualora lo richieda 1/5 dei consiglieri comunali assegnati ai sensi del successivo articolo 31 comma 3. Viene convocato d'urgenza per deliberare su questioni indifferibili. I motivi dell'urgenza devono essere indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 31

Diritto di convocazione

1. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa si esercita mediante presentazione, al Presidente del Consiglio comunale, di una proposta di argomento da iscrivere all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.

3. Il Consiglio comunale può inoltre essere convocato su richiesta del Sindaco o, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati con l'inserimento all'ordine del giorno dell'argomento richiesto e i motivi di urgenza e improcrastinabilità che giustificano la seduta consiliare straordinaria.
4. La programmazione ordinaria dei lavori consiliari, comprendente di norma tanto gli atti di natura tecnica prodotti dagli uffici quanto le interrogazioni e mozioni già presentate dai consiglieri proponenti, non può essere oggetto di richiesta ai sensi del precedente comma 3, rientrando nelle competenze della Conferenza Capigruppo ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a).

Art. 32

Avviso di convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato a mezzo avviso scritto da consegnare al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni pieni e liberi prima della seduta per le sessioni ordinarie e straordinarie. L'avviso contiene la data e l'ora di convocazione, la sede dell'adunanza e dello stesso fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta. La consegna deve risultare da ricevuta rilasciata dal Consigliere o da chi per esso, o da dichiarazione del messo comunale. E' inoltre ammesso l'invio per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. In caso d'urgenza il Consiglio comunale può essere convocato nei modi di cui al comma 1 almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso i motivi dell'urgenza devono essere indicati nell'avviso di convocazione. Non è ammesso l'invio per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre è ammesso l'invio mediante telegramma.
3. I Consiglieri comunali non residenti nel Comune, entro 10 giorni dall'elezione, dovranno eleggere domicilio in Monfalcone, con dichiarazione rimessa al Sindaco.
4. L'avviso di convocazione viene trasmesso agli Assessori, al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, al Difensore Civico, alla Prefettura, ai Responsabili degli uffici e servizi comunali, agli organi d'informazione – stampa e radiotelevisione – che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune, alla forza pubblica, alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali e viene pubblicato all'albo pretorio. Per la trasmissione dell'avviso di convocazione ai soggetti sopra indicati ci si può avvalere degli strumenti di posta elettronica.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.
6. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno può essere inviato tramite posta elettronica per le sedute ordinarie, ai Consiglieri che dichiarino previamente per iscritto di volersi avvalere di tale forma di comunicazione, almeno cinque giorni pieni e liberi prima della seduta. Ai fini del corretto adempimento farà fede la data risultante dalla casella di posta inviata.

Art. 33
Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco dagli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale.
2. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, con l'indicazione dei motivi che giustificano l'urgenza e l'indifferibilità.

Art. 34
Ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione stabilisce l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti.
2. L'ordine dei lavori può essere modificato quando il Presidente o un Consigliere ne faccia richiesta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione decide il Consiglio, per votazione palese, sentito un Consigliere che si esprime contro la proposta per un tempo massimo di cinque minuti.

TITOLO V
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 35
Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Essa diviene valida agli effetti deliberativi quando venga raggiunto il numero legale che è pari alla metà dei componenti del Consiglio con arrotondamento per eccesso ed è accertato mediante l'appello nominale dei Consiglieri, chiamato dal Segretario Generale o da un suo incaricato.
2. Quando il Consiglio comunale non sia ancora adunato in numero legale, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente rimanda l'adunanza ad altro giorno, in seconda convocazione, quando sia accertato mediante secondo appello nominale dei Consiglieri chiamato dal Segretario Generale o da suo incaricato, che il Consiglio comunale non è adunato in numero legale.
3. Durante la seduta consiliare, la verifica del numero legale non può essere richiesta durante la trattazione di interrogazioni, interpellanze e domande d'attualità, mentre può essere richiesta durante il dibattito.
4. Quando sia accertato che il Consiglio non è adunato in numero legale, il Presidente, dopo non oltre cinque minuti di sospensione della seduta, verifica se

si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta. In caso opposto la dichiara sciolta.

Art. 36

Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per gli oggetti iscritti all'ordine dei lavori, quella che succede a una precedente in cui per mancanza del numero legale, verificata ai sensi del precedente art. 35, il medesimo non sia stato esaurito.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti nei termini di Legge e la seduta riprende dalla fase in cui si era interrotta la precedente.
3. La seduta in seconda convocazione diviene valida agli effetti deliberativi quando venga raggiunto il numero legale che è pari ad un terzo dei componenti assegnati al Consiglio comunale senza computare a tal fine il Sindaco, ed è accertato mediante l'appello nominale dei Consiglieri, effettuato dal Segretario Generale o da un suo incaricato.
4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti verranno trattati dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere di prima convocazione e richiede le presenze per questa previste.

Art. 37

Computo del numero legale

1. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.
2. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a uscire dall'aula prima dell'inizio della stessa oppure sono tenuti a preannunciare, a titolo personale, l'astensione prima del voto. In tale ultimo caso detti Consiglieri vanno comunque computati nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 38

Adempimenti del Consiglio nella prima seduta

1. Lo Statuto comunale fissa , all'art. 20 comma 5, gli adempimenti relativi alla prima seduta del Consiglio.

Art. 39

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute di Consiglio devono essere depositati presso la sala dei Capigruppo o, previa idonea comunicazione, presso altra sala o ufficio comunale, nel giorno precedente

l'adunanza o almeno 24 ore prima della seduta consiliare per le adunanze d'urgenza e per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno.

2. Nessun atto o proposta può essere trattato e deliberato in seduta se non è stato depositato entro il termine di cui al precedente comma
3. Gli atti depositati sono a disposizione dei Consiglieri per ogni preventivo esame.

Art. 40

Presentazione delle proposte di emendamento

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e sottoscritti da uno o più proponenti.
3. Gli emendamenti possono essere presentati in corso di discussione davanti al Consiglio e vanno consegnati al Presidente.
4. Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere illustrati e consegnati al Presidente, terminati gli interventi e le repliche sul provvedimento e prima delle dichiarazioni di voto. Sugli stessi sono ammessi interventi per un tempo massimo di 5 minuti con esclusione di ogni replica.
5. Le proposte di emendamento vengono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
6. Qualora sull'emendamento, per carenza di istruttoria, non possano essere acquisiti i pareri necessari, l'argomento può essere rinviato a successiva seduta o posto in votazione con parere contrario.

Art. 41

Proposte non iscritte all'ordine del giorno

1. Le proposte non iscritte all'ordine del giorno possono essere trattate e votate in Consiglio solamente se collegate ad una proposta regolarmente iscritta.

Art. 41 bis

Presentazione argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Il Sindaco o altro componente la Giunta comunale ha facoltà di illustrare e presentare la proposta deliberativa iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare, fermo quanto previsto dall'art. 63 in merito alla presentazione delle mozioni e ordini del giorno.
2. Per l'illustrazione del provvedimento all'esame del consiglio di cui al punto 1, il Sindaco o altro componente della Giunta può avvalersi dell'ausilio nel dettaglio tecnico di Dirigenti, Funzionari comunali, nonché di tecnici esterni incaricati.

3. Il Sindaco ha facoltà di avvalersi del supporto di un Consigliere comunale per integrare l'illustrazione di un provvedimento di cui al comma 1.
4. Il Consigliere comunale di cui al comma precedente non può intervenire ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo 43, relativo alla replica dell'amministrazione al termine dei primi interventi.

Art. 42

Modalità degli interventi

1. I Consiglieri che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste stesse.
2. Se un Consigliere, chiamato dal Presidente a intervenire, non risulta presente, avrà la facoltà d'intervenire dopo l'esaurimento degli interventi previsti. E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare.
3. Il Consigliere parla dal proprio banco, si rivolge all'intero Consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri o di ribattere a riferimenti personali.
4. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, nè è permesso interrompere l'oratore.
5. I Consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.
6. Qualora un Consigliere non si attenga al presente articolo, il Presidente, dopo due richiami, gli toglie la parola.

Art. 43

Durata degli interventi

1. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno i Consiglieri possono intervenire due volte per non più di venti minuti complessivi, di cui quindici minuti per il primo intervento e cinque minuti per il secondo intervento.
2. I tempi di cui al comma 1 e comma 4 vengono raddoppiati sulle discussioni relative al bilancio preventivo, annuale e pluriennale ed all'esame dei documenti e delle relazioni ad essi allegati, al conto consuntivo, ai piani regolatori ed alle varianti ad esso relative, alla concessione di pubblici servizi.
3. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per il raddoppio dei tempi ogni Consigliere può appellarsi al Consiglio comunale che decide seduta stante senza discussione.
4. Al termine dei primi interventi e prima degli interventi di replica, il Sindaco o altro componente della Giunta ha facoltà di intervenire per un tempo massimo di mezz'ora.

5. Ogni intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale, la questione pregiudiziale e la domanda sospensiva, non può superare il limite di tre minuti.
6. Scaduto il termine il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 44

Commemorazioni

1. Il Presidente, immediatamente dopo l'appello, può consentire interventi commemorativi di persone e di fatti, di particolare valenza per la città, che non potranno avere durata superiore a cinque minuti.

Art. 45

Mozione d'ordine e fatto personale

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla Legge o allo Statuto o al Regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine con il quale si intende procedere con i lavori. La questione pregiudiziale di cui all'art. 46 può essere posta in qualsiasi momento ed interrompe la stessa mozione d'ordine.
2. Il Consigliere che chiede di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola alla fine dell'intervento eventualmente in corso. Contro la proposta può intervenire, con parere contrario, solo un Consigliere.
3. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per fatto personale. Sussiste fatto personale quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta o nella propria dignità o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisare sinteticamente in che cosa consista. Il Presidente decide se il fatto personale sussista o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio, senza discussione, sentito brevemente l'interessato. L'intervento per fatto personale non può durare più di 5 minuti.

Art. 46

Questione pregiudiziale e domanda sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere deliberato, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la proposta di deliberazione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun Consigliere dopo la presentazione della proposta.
2. La questione pregiudiziale, se sottende la richiesta che la proposta di deliberazione debba rinviarsi e la domanda sospensiva, hanno precedenza su qualsiasi mozione d'ordine.

3. Contro ambedue i tipi di richiesta può intervenire un Consigliere a favore ed uno contrario per non più di 5 minuti ciascuno. Il Consiglio si esprime a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 47

Chiusura della discussione

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 48

Esame e votazione delle proposte di emendamento

1. Esaurita la discussione di carattere generale il Consiglio procede all'esame e alla votazione delle proposte di emendamento in ordine di presentazione.
2. E' facoltà del Presidente derogare l'ordine di esame e di votazione delle proposte di emendamento qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.
3. E' altresì facoltà del Presidente dichiarare l'inammissibilità di proposte di emendamento non attinenti all'oggetto della discussione.

Art. 49

Dichiarazioni di voto e votazione finale

1. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione delle proposte di emendamento, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto.
2. Gli interventi per dichiarazione di voto possono essere svolti dal Capogruppo per la durata massima di cinque minuti, fermo restando la possibilità per un Consigliere di fare la propria dichiarazione di voto nel caso in cui la stessa si discosti da quella del proprio Capogruppo.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, sottopone al voto del Consiglio comunale la proposta di deliberazione nella stesura risultante dal testo depositato e dagli emendamenti accolti.
4. La votazione avviene, di norma, sul complesso della proposta di deliberazione, salvo i casi in cui almeno cinque Consiglieri chiedano, in forma scritta, al Consiglio la votazione per parti separate. Sulla richiesta si decide senza discussione. Se la proposta di votazione per parti viene accolta le votazioni avvengono senza ulteriori interventi e dichiarazioni di voto. Ultimata la votazione per parti si procede ad una ulteriore votazione sul complesso della deliberazione.

Art. 50

Divieto di parola durante la votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo alla Legge ed al Regolamento relativamente allo svolgimento della votazione in corso.

Art. 51

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è, di norma, palese e si effettua a mezzo d'ideale strumentazione elettronica o per alzata di mano.
2. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo disponga il Presidente o lo richieda 1/3 dei Consiglieri presenti.
3. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata al Presidente prima che egli abbia dichiarato aperta la votazione.

Art. 52

Controprova delle votazioni

1. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il Presidente, anche su richiesta vincolante di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, la fa ripetere nel modo che reputa più opportuno con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti alla prima votazione.

Art. 53

Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.
2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo, nel caso di nomine, del numero massimo di nominativi che vi possono essere scritti e quindi ordina l'inizio delle operazioni di voto.
3. Prima di procedere alla votazione il Presidente nomina tra i Consiglieri comunali tre scrutatori, di cui uno appartenente ai gruppi di opposizione.
4. L'accertamento dei risultati ed ogni operazione di voto è curato dal Segretario Generale con l'ausilio dei tre scrutatori.
5. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero delle schede risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
6. La presenza di nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, comporta l'annullamento della scheda.

Art. 54

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Terminata ciascuna votazione, il Presidente ne proclama l'esito, enunciando il numero dei votanti ed il totale dei voti espressi in approvazione, respinta o astensione sul provvedimento. In caso di richiesta, il Presidente del Consiglio palesa il voto espresso da ciascun Consigliere.
2. Qualora sussistano contestazioni sul numero dei votanti e sul numero delle espressioni di voto, il Presidente può disporre l'annullamento della votazione stessa e richiederne la ripetizione.

Art. 55

Adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con la maggioranza dei voti espressi, salvo che la Legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano una diversa maggioranza.
2. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultino bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
3. In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari, la proposta s'intende non approvata.

Art. 56

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono obbligatoriamente astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione di quelle proposte di deliberazione per le quali la Legge fa obbligo di astensione.
2. Il Consigliere deve abbandonare l'aula ed informare il Segretario comunale che iscrive a verbale l'avvenuta osservanza di tale obbligo.

TITOLO VI
ATTIVITÀ' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
ATTIVITÀ' DI CONTROLLO DEI CONSIGLIERI

Art. 57

Interrogazioni ed interpellanze

1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio, al Sindaco od agli Assessori, nel rispetto delle rispettive competenze, interrogazioni ed interpellanze che vertano, anche indirettamente, su aspetti o attività inerenti l'Amministrazione.
2. Le interrogazioni e le interpellanze, debitamente sottoscritte, sono presentate complete di oggetto.
3. Per le interrogazioni ed interpellanze a risposta scritta, le risposte vengono recapitate al domicilio del Consigliere proponente e non vengono inserite all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Il Consigliere firmatario e l'Assessore designato per la risposta sono tenuti a partecipare alla seduta fissata per la trattazione dell'interrogazione o dell'interpellanza.

Art. 58

Contenuto delle interrogazioni, delle interpellanze

1. L'interrogazione consiste nel quesito posto per sapere se una determinata circostanza sia vera, se un'informazione su un fatto sia esatta, se il Sindaco e la Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere delle risoluzioni su oggetti determinati. Essa può altresì sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi e gli intendimenti dell'azione del Sindaco e della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze della Giunta stessa.
3. L'Ufficio di Presidenza può disporre che interpellanze ed interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi siano trattate congiuntamente.

Art. 59

Svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze

1. L'ordine del giorno della seduta di Consiglio contiene, in allegato, l'elenco delle interrogazioni ed interpellanze presentate, quando le risposte debbono essere date in aula.

2. Per le interrogazioni ed interpellanze pervenute dopo la consegna dell'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno del Consiglio e pertanto non inserite nello stesso, è facoltà del Sindaco od Assessore fornire comunque risposta in quella seduta.
3. La Conferenza dei Capigruppo può disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto od in parte allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
4. La prima ora delle sedute consiliari viene dedicata alle interrogazioni ed alle interpellanze. Il Presidente può disporre, durante il periodo dedicato alle interrogazioni, anche la trattazione di domande d'attualità, su richiesta dei Consiglieri, consistenti in quesiti rivolti al Sindaco o Assessore su un tema di particolare attualità ed interesse generale che per il carattere di urgenza o per la valenza del tema trattato non può essere differito ad altra seduta.
5. Ogni Consigliere può presentare una sola domanda di attualità; qualora non sia ancora scaduto il tempo di cui al comma precedente e non vi siano altri Consiglieri richiedenti per la prima volta, può essere concessa dal Presidente la facoltà di presentare altra domanda d'attualità al Consigliere che ne aveva già presentata una.

Il proponente ha facoltà di esposizione per un tempo non eccedente i due minuti e dopo la risposta, per la quale il Sindaco o altro componente della Giunta hanno a disposizione un tempo non eccedente i tre minuti, di motivare la propria soddisfazione o insoddisfazione per un tempo massimo di un minuto.

6. Tanto sulle interrogazioni quanto sulle interpellanze il proponente ha facoltà di illustrazione per un tempo non eccedente i cinque minuti e dopo la risposta, , per la quale il Sindaco o altro componente della Giunta hanno a disposizione un tempo non eccedente i dieci minuti, di motivare la propria soddisfazione o insoddisfazione per un tempo massimo di tre minuti.

Art. 60

Rinvio di interrogazioni ed interpellanze alla seduta successiva

1. Il rinvio, di norma, ad una seduta successiva di alcune interrogazioni ed interpellanze può essere disposto dal Presidente in caso di assenza del Consigliere proponente, del componente della Giunta competente a fornire la risposta o per accordo con i Capigruppo.
2. I Capigruppo possono disporre che tutte le interrogazioni ed interpellanze vengano rinviate ad una seduta successiva qualora risulti necessario.

CAPO II

ATTIVITÀ' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO CONSILIARE

Art. 61 Mozioni

1. La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio comunale per esprimere posizioni su determinati argomenti o per formulare intenti ed istanze ovvero per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti od all'adozione di iniziative di propria competenza.
2. La mozione, debitamente sottoscritta e completa di oggetto, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale per la prima seduta utile.
3. Il Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, dispone l'inserimento delle mozioni nell'ordine dei lavori del Consiglio. La Conferenza può altresì disporre che più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi siano discusse congiuntamente nella medesima seduta.
4. Eventuali proposte di emendamento alla mozione possono essere poste in votazione solo se il Consigliere od i Consiglieri proponenti non si oppongono.

Art. 62 Ordini del Giorno

1. Nel corso della discussione di una proposta di deliberazione o di un argomento, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti la materia. Il testo scritto e firmato va depositato sul banco del Presidente.
2. Quando il Sindaco o la Giunta dichiarino di accogliere un ordine del giorno come raccomandazione ed i presentatori acconsentano, l'ordine del giorno non è posto in votazione.
3. Gli ordini del giorno sono votati secondo l'ordine di presentazione dopo la votazione della proposta di deliberazione o dell'argomento a cui si collegano.
4. Eventuali proposte di emendamento all'ordine del giorno possono essere poste in votazione solo se il Consigliere od i Consiglieri proponenti l'ordine del giorno non si oppongono.

Art. 63 Trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Le mozioni e gli ordini del giorno vengono illustrati dal proponente o da uno dei proponenti. Per la trattazione degli atti vale la tempistica prevista dall'art. 43.
2. Nella trattazione congiunta di più mozioni od ordini del giorno si applicano i tempi d'intervento stabiliti nel comma precedente.

3. Qualora un ordine del giorno od una mozione abbia conseguito l'approvazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, gli altri ordini del giorno o mozioni sullo stesso oggetto non vengono votati e si intendono decaduti e possono essere riproposti solo in sedute successive.

Art. 64

Effetti delle mozioni e degli ordini del giorno

1. La Giunta, entro quarantacinque giorni, è tenuta a comunicare alla Conferenza dei Capigruppo le deliberazioni, le direttive adottate e comunque tutte le azioni intraprese in attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio.
2. La Giunta, nell'esercizio delle proprie competenze deliberative, è comunque tenuta a dar conto dell'indirizzo espresso dal Consiglio comunale ed a motivare eventuali scelte difformi.

TITOLO VII ***RAPPORTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON*** ***IL SINDACO E LA GIUNTA***

Art. 65

Indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

1. Nella seduta successiva all'insediamento, il Consiglio comunale adotta la delibera concernente la definizione degli indirizzi di carattere generale e dei criteri cui il Sindaco deve attenersi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. La deliberazione di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'indicazione dei requisiti professionali richiesti ai rappresentanti del Comune;
 - b) l'indicazione dei motivi che determinano le cause di incompatibilità.

Art. 66

Pubblicità

1. Contestualmente alla nomina o alla designazione, il Sindaco trasmette copia del *curriculum vitae* all'Ufficio di Presidenza e ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale.
2. Presso la Segreteria Generale viene tenuto un apposito albo pubblico accessibile a tutti gli interessati, in cui sono raccolti i dati relativi ai soggetti nominati o

designati dal Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni, ivi comprese le date di nomina e scadenza del mandato.

3. Copia dell'albo, aggiornata al 31 dicembre di ogni anno, viene fornita al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari.

Art. 67

Rapporti con i nominati

1. I rappresentanti del Comune presso ciascun Ente, Azienda od Istituzione presentano ogni sei mesi al Sindaco ed entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, una relazione scritta, che viene trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, sullo stato dell'Ente e sull'attività da essi svolta. La Conferenza dei Capigruppo definisce eventuali approfondimenti in Commissione o in Consiglio comunale.
2. In qualunque momento il Consiglio comunale, su iniziativa della Giunta o del Consiglio, può esprimere indirizzi sull'attività degli Enti, Aziende ed Istituzioni. Tali indirizzi vengono trasmessi al Sindaco che provvede a notificarli al rappresentante del Comune e agli organi di Amministrazione dell'Ente, Azienda od Istituzione per l'attuazione.

TITOLO VIII PROCESSI VERBALI

Art. 68

Compilazione e contenuto dei processi verbali delle sedute

1. I processi verbali delle sedute sono stesi di regola in forma sintetica a cura del Segretario Generale.
2. Ogni argomento trattato assume un "numero d'ordine".
3. Vengono riportati i nomi dei presenti e degli assenti e delle persone che hanno preso la parola nel dibattito.
4. Vengono riportate, altresì, le questioni procedurali eventualmente sollevate nel corso del dibattito, indicando gli esiti delle votazioni con le quali il Consiglio si è espresso su di esse.
5. E' altresì annotato se le discussioni o le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta, e quale forma di votazione sia stata seguita.
6. Il verbale con le discussioni avvenute nella seduta consiliare è riprodotto su supporto tecnologico e conservato a cura della Segreteria presso gli uffici comunali. I Consiglieri possono chiedere la loro trascrizione integrale.

Art. 69

Approvazione, annotazione e rettifiche del verbale

1. Il verbale viene messo a disposizione dei Consiglieri prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto all'approvazione e nei termini di deposito degli atti consiliari.
2. Sarà facoltà del Sindaco o del Presidente trasmettere previamente copia del verbale ai Capigruppo consiliari per agevolarne l'esame.
3. I verbali delle riunioni precedenti vengono posti in votazione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70

Casi non disciplinati

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, non disciplinati dalla Legge e dal presente Regolamento, decide la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 71

Abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5/29 del 29.4.1994. E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento.